



Bruxelles, 31.10.2019
C(2019) 7772 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.10.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune**

{SWD(2019) 395 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Obiettivo e base giuridica dell'azione proposta

Il presente regolamento delegato istituisce un elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC) che sostituisce quello istituito con regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione¹ del 23 novembre 2017.

I PIC sono progetti specifici di infrastrutture energetiche essenziali per il completamento del mercato interno europeo dell'energia, il conseguimento dell'obiettivo politico dell'Unione di fornire energia sicura, sostenibile e a prezzi ragionevoli a tutti gli europei e la realizzazione dei suoi obiettivi climatici.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E), la Commissione adotta ogni due anni un atto delegato che istituisce un elenco di progetti di interesse comune dell'Unione². L'elenco dell'Unione è basato sugli elenchi regionali dei PIC candidati, preparati e adottati dai gruppi regionali istituiti dal regolamento TEN-E.

Il presente regolamento delegato prende la forma di un allegato del regolamento TEN-E.

Contesto generale del regolamento delegato

Il regolamento TEN-E prevede un quadro legislativo volto ad agevolare e accelerare il processo di attuazione dei progetti di interesse comune.

Il regolamento TEN-E individua nove corridoi geografici prioritari per le infrastrutture strategiche nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio, nonché tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture nel settore delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e della rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio. Esso prevede un processo aperto, trasparente e inclusivo per identificare i progetti di interesse comune specifici necessari alla realizzazione di tali corridoi e aree prioritari.

Il regolamento TEN-E stabilisce inoltre una serie di misure intese ad assicurare che i suddetti progetti siano attuati tempestivamente, con:

- una maggiore trasparenza e una migliore consultazione del pubblico;
- un procedimento accelerato e snello di rilascio delle autorizzazioni, che prevede tra l'altro un obbligo di durata massima della procedura non superiore a tre anni e mezzo;
- un'unica autorità nazionale competente in veste di sportello unico per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni;
- un migliore trattamento normativo grazie alla ripartizione dei costi in base ai benefici netti, e incentivi normativi, nonché

¹ Regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 38).

² GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

- la possibilità di ricevere assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari innovativi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

PROCESSO PRECEDENTE L'ADOZIONE DELL'ELENCO UNIONALE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

Il processo di definizione dell'elenco unionale dei progetti di interesse comune è iniziato nell'ottobre 2018 e si conclude con l'entrata in vigore del presente regolamento delegato.

Il processo di individuazione dei progetti, basato sulla cooperazione regionale, è stato gestito dai gruppi regionali. I gruppi regionali per l'energia elettrica, le reti intelligenti e il gas comprendono rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto (TSO), delle reti europee dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) e trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*, ACER) e della Commissione. I gruppi regionali incaricati dei progetti per il trasporto del petrolio e del biossido di carbonio comprendono rappresentanti degli Stati membri e dei promotori dei progetti e della Commissione.

Oltre che attenendosi alle disposizioni giuridiche del regolamento TEN-E sul ruolo specifico dei gruppi regionali nella definizione degli elenchi regionali dei PIC, la Commissione ha agito sulla scorta degli impegni politici derivanti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" sottoscritto con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea e dall'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni dei gruppi regionali sono state aperte al Parlamento e le informazioni relative alla preparazione del presente atto delegato sono state condivise prima dell'adozione.

Nell'ambito del processo relativo ai PIC si è proceduto anche al confronto con le pertinenti parti interessate nel settore dell'energia, quali le organizzazioni per la tutela dei consumatori e dell'ambiente. La Commissione ha inoltre organizzato cinque consultazioni pubbliche volte a sondare l'opinione delle parti interessate e del grande pubblico sulla necessità e sui meriti dei progetti proposti dal punto di vista della politica energetica dell'Unione.

Il processo di definizione dell'elenco unionale è articolato nelle fasi principali illustrate di seguito.

(a) Individuazione delle esigenze infrastrutturali e metodologia di valutazione migliorata

Il processo di selezione dei progetti di interesse comune nei settori dell'energia elettrica e del gas è iniziato nell'ottobre 2018 con l'individuazione, a livello regionale, delle esigenze infrastrutturali specifiche cui i nuovi progetti di infrastrutture dovrebbero far fronte e che non possono essere soddisfatte efficacemente con altre misure non infrastrutturali, neanche a livello di regolamentazione o di mercato.

Le esigenze infrastrutturali individuate dai gruppi regionali costituiscono il fondamento delle metodologie di valutazione migliorate che sono state applicate nel 2019 ai PIC candidati per l'energia elettrica e il gas. Le metodologie sono state elaborate in sede di piattaforma di cooperazione costituita da rappresentanti della Commissione, dell'ACER, dell'ENTSO-G, dell'ENTSO-E e delle autorità nazionali di regolamentazione su base ad hoc. La piattaforma di cooperazione è stata istituita ai fini di un migliore coordinamento tra i principali attori del processo nonché di una maggiore trasparenza.

L'iter del quadro di valutazione dei PIC candidati nell'area prioritaria dello sviluppo delle reti intelligenti è stato lo stesso seguito per il terzo elenco unionale dei progetti di interesse comune.

(b) Presentazione dei progetti di interesse comune candidati ad opera dei rispettivi promotori

In conformità all'allegato III, punto 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento TEN-E, i progetti riguardanti le infrastrutture riguardanti l'energia elettrica e il gas che nei bandi specifici i promotori hanno presentato come candidati a diventare progetti di interesse comune facevano parte dei piani decennali per lo sviluppo delle reti nel settore del gas e dell'energia elettrica, elaborati rispettivamente dall'ENTSO-G e dall'ENTSO-E.

(c) Valutazione dei progetti di interesse comune candidati da parte dei gruppi regionali

Ciascun gruppo regionale ha effettuato una valutazione dei progetti di interesse comune candidati per il proprio corridoio prioritario.

In primo luogo i progetti sono stati valutati sotto il profilo della conformità ai criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento TEN-E, compreso il contributo agli obiettivi del corridoio e la dimensione transfrontaliera.

Successivamente i gruppi regionali hanno valutato il contributo dei progetti ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento TEN-E secondo specifiche metodologie concordate, elaborate in sede di piattaforma di cooperazione (per i PIC candidati nei settori dell'energia elettrica e del gas) o dal rispettivo gruppo di lavoro (per i PIC candidati nei settori del petrolio e delle reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio). Inoltre, i progetti di interesse comune candidati nei settori dell'energia elettrica e del gas sono stati oggetto di un'analisi dei costi-benefici realizzata secondo le metodologie elaborate dall'ENTSO-E e dall'ENTSO-G. Nell'area tematica prioritaria dello sviluppo delle reti intelligenti, l'analisi dei costi-benefici è stata preparata dai promotori stessi e l'applicazione al progetto di interesse comune è stata valutata conformemente al quadro di valutazione e alle disposizioni giuridiche.

(d) Consultazione delle parti interessate ai progetti di interesse comune candidati

Le disposizioni dell'allegato III del regolamento TEN-E prevedono la partecipazione pubblica al processo relativo ai PIC e una maggiore trasparenza del processo stesso. Ogni gruppo regionale dovrebbe consultare le organizzazioni che rappresentano le pertinenti parti interessate e, se ritenuto opportuno, direttamente le parti interessate: produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, consumatori, organizzazioni di tutela dell'ambiente ecc. Il gruppo regionale può anche organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

In linea con i principi dell'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, tra il 22 novembre 2018 e il 26 settembre 2019 si sono svolte cinque consultazioni pubbliche sui PIC candidati nei settori dell'energia elettrica, del gas, delle reti intelligenti, delle reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio e del petrolio. In totale sono stati raccolti 720 contributi provenienti da 22 Stati membri, presentati tramite la piattaforma consultiva *EU Survey* da numerosi cittadini e parti interessate, comprese organizzazioni ambientaliste, associazioni di categoria e piccole e medie imprese (PMI). Vari documenti a illustrazione delle diverse posizioni sono inoltre pervenuti a una casella funzionale messa a disposizione del pubblico. In sintesi, i partecipanti hanno ampiamente sostenuto l'inclusione nell'elenco unionale dei progetti candidati nei settori delle reti intelligenti e della rete per il trasporto di biossido di carbonio. Nell'ambito delle consultazioni relative all'energia elettrica e al gas, varie parti interessate hanno sottolineato la necessità di tenere conto dei benefici ambientali apportati dai

singoli progetti candidati ai fini dell'individuazione e della selezione dei PIC. Il principale obiettivo delle consultazioni consisteva nel valutare la necessità dei progetti proposti – prendendo in considerazione costi e benefici socioeconomici – sotto il profilo della politica energetica dell'Unione. Tutti i PIC devono essere conformi alla normativa dell'Unione e sono sottoposti a un procedimento completo di rilascio delle autorizzazioni, comprensivo di valutazione d'impatto ambientale e consultazione pubblica. Un progetto di interesse comune che risulti non conforme alla legislazione dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale.

Oltre alle consultazioni online, si sono tenute riunioni bilaterali con i rappresentanti delle associazioni di consumatori e delle organizzazioni ambientaliste per dare spazio a discussioni più approfondite sulla metodologia alla base della valutazione dei PIC.

Inoltre, le parti interessate sono state regolarmente invitate e hanno partecipato alle riunioni dei gruppi regionali in cui sono state discusse le necessità di ciascun corridoio, valutati i progetti di interesse comune candidati e stilati gli elenchi regionali dei progetti stessi.

(e) Verifica dei criteri e della rilevanza transfrontaliera da parte delle autorità nazionali di regolamentazione

Le autorità nazionali di regolamentazione (coordinate da ACER) hanno proceduto ad una verifica incrociata dei progetti di interesse comune candidati per l'energia elettrica, il gas e le reti intelligenti per quanto riguarda la coerenza nell'applicazione dei criteri e della metodologia di analisi dei costi-benefici e la rilevanza transfrontaliera: la valutazione è stata generalmente positiva e solo alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno espresso riserve su un numero limitato di progetti. Ai gruppi regionali sono state presentate conclusioni dettagliate.

(f) Accordo degli organi decisionali sui progetti di elenchi regionali dei PIC candidati

In seguito alla valutazione, da parte dei gruppi regionali, dei progetti di interesse comune candidati, i rispettivi organi decisionali a livello tecnico (composti da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri) hanno raggiunto un accordo sui progetti di elenchi regionali e sulla classificazione preliminare dei progetti di interesse comune candidati. Le riunioni degli organi decisionali a livello tecnico dei gruppi regionali si sono svolte il 5 luglio per i progetti relativi a energia elettrica, reti intelligenti e gas, il 17 luglio per quelli relativi al petrolio. Nel caso dei progetti di reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio, il progetto di elenco regionale è stato deciso per iscritto a luglio 2019.

(g) Pareri dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sui progetti di elenchi regionali

In linea con l'allegato III, punto 2, paragrafo 12, del regolamento TEN-E, il 25 settembre 2019 l'ACER si è espressa sui *progetti* di elenchi regionali dei PIC per l'energia elettrica (comprese le reti intelligenti) e il gas, valutando la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni.

(h) Adozione, da parte degli organi decisionali, degli elenchi regionali definitivi dei progetti di interesse comune

Gli elenchi regionali *definitivi* di tutti i nove corridoi prioritari e le tre aree tematiche prioritarie sono stati adottati dagli organi decisionali dei gruppi regionali il 4 ottobre 2019. Gli organi decisionali hanno adottato gli elenchi regionali definitivi sulla base dei relativi progetti e tenendo conto del parere dell'ACER, delle valutazioni delle autorità nazionali di regolamentazione e, per i progetti di trasporto del petrolio e del biossido di carbonio, della valutazione del gruppo di lavoro. Il terminale GNL a Göteborg, in Svezia, è stato rimosso

dall'elenco regionale relativo al piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) per il gas, concordato dall'organo decisionale competente, in seguito alla decisione delle autorità svedesi di non autorizzare la connessione del terminale GNL alla rete di trasporto del gas, senza la quale il progetto non ha l'impatto transfrontaliero richiesto dal regolamento TEN-E.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il presente regolamento delegato individua 151 progetti di interesse comune ritenuti necessari ad attuare i corridoi prioritari nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le aree tematiche prioritarie (reti intelligenti, autostrade elettriche e reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio) definite dal regolamento TEN-E.

Il presente regolamento delegato è adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, che conferisce alla Commissione il potere di adottare ogni due anni un atto delegato che istituisce l'elenco unionale dei progetti di interesse comune. L'elenco è destinato a sostituire il terzo elenco unionale di progetti di interesse comune istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017. Il presente regolamento delegato prende la forma di un nuovo allegato VII del regolamento TEN-E.

L'elenco unionale prevede 151 progetti di interesse comune, di cui 102 per l'energia elettrica, 32 per il gas, 6 per il petrolio, 6 per le reti intelligenti e 5 progetti di reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio. In totale 22 progetti di interesse comune per l'energia elettrica sono stati denominati "autostrade elettriche" in quanto soddisfano anche i criteri dell'allegato I, paragrafo 11, e dell'allegato II, punto 1, lettera b), del regolamento TEN-E.

L'elenco unionale raggruppa progetti essenziali per il completamento del mercato interno europeo dell'energia, il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia sicura, sostenibile e a prezzi ragionevoli e la realizzazione di quelli climatici. I PIC comprendono tutti i progetti prioritari concordati dai gruppi ad alto livello istituiti al fine di agevolare, a livello regionale, lo sviluppo di progetti transfrontalieri e transeuropei nonché l'attuazione di norme armonizzate. Una volta completati, i progetti di interesse comune per l'energia elettrica aiuteranno gli Stati membri a conformarsi agli obiettivi della politica per il clima e l'energia all'orizzonte 2030 e agli obiettivi di interconnessione elettrica per il 2020 e il 2030. I PIC per il gas consentiranno a tutti gli Stati membri di avere accesso ad almeno tre fonti di gas e al gas naturale liquefatto, in modo che nessuno Stato membro rimanga in condizioni di isolamento energetico.

Nel presente elenco unionale figurano 21 progetti di interesse comune in meno rispetto al precedente elenco unionale, il terzo, adottato nel 2017. Dall'elenco sono stati rimossi 20 progetti relativi al gas, un progetto di rete intelligente e uno di rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio. Il minor numero di progetti di interesse comune nel settore del gas è dovuto principalmente ai seguenti fattori: i) completamento di alcuni progetti, ii) processo di selezione più rigoroso e iii) prioritizzazione dei progetti che affrontano con urgenza le strozzature più gravi, tenendo conto della domanda stimata di gas in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea.

I progetti di interesse comune inclusi nel presente regolamento delegato sono realizzabili solo una volta completati con esito positivo i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni in tutti i paesi interessati, comprese le valutazioni d'impatto ambientale e le consultazioni pubbliche. I progetti di interesse comune dovrebbero essere conformi alla normativa nazionale e

dell'Unione, fra cui la legislazione ambientale e le disposizioni in materia di separazione di cui alla direttiva (UE) 2019/944³ e alla direttiva 2009/73/CE⁴.

³ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.10.2019

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009⁵, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune ("PIC") necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.
- (2) Alla Commissione è conferito il potere di stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune ("elenco dell'Unione" o "elenco unionale").
- (3) L'elenco dei PIC è stabilito ogni due anni; è pertanto necessario sostituirlo.
- (4) I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (5) I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito ai pareri formulati il 25 settembre 2019 dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*, ACER) circa la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 4 ottobre 2019. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima dell'adozione degli elenchi regionali tutte le proposte di progetti sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti in questione.
- (6) Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e

⁵ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale.

- (7) È opportuno elencare i progetti di interesse comune secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. È opportuno che l'elenco unionale non contenga alcuna graduatoria dei progetti.
- (8) È opportuno elencare i progetti di interesse comune come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
- (9) L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell'Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente.
- (10) L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale. È opportuno che l'attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente siano oggetto di monitoraggio a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31.10.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER